



ORDINANZA SINDACALE N. 130 DEL 25.05.20

OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS -Obbligo da parte dei PROPRIETARI di immobili e degli INTERMEDIARI IMMOBILIARI di comunicare al Comune la locazione anche breve di unità abitative e l'identità degli affittuari.

IL SINDACO

VISTE:

- le disposizioni normative nazionali e regionali emanate dirette a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, qui da intendersi per integralmente richiamate, che impongono limitazioni alle attività pubbliche e private ed alla circolazione delle presone fisiche sull'intero territorio nazionale;
- Richiamato l'articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33. secondo cui "le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio";

RICHIAMATE in particolare:

- le "Linee Guida di riapertura delle attività economiche e produttive", approvate dalla Conferenza Stato Regioni prot. 20/81/CR01/COV19 del 16 maggio 2020, per come recepite nell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 17 maggio 2020,;

RITENUTO

- ❖ adottare misure temporanee e indifferibili per far fronte al contenimento e alla prevenzione della diffusione del virus e a tutela della salute pubblica;

PRECISATO che

- ❖ le direttive di seguito indicate assumono valenza temporanea, per far fronte ad esigenze di breve periodo, in vista dell'alta stagione, caratterizzata da più intenso afflusso di turisti;

RICORDANDO che

- ❖ è obbligatorio **comunicare alla Questura le generalità delle persone alloggiate con la formula degli affitti brevi**, entro le ventiquattro ore successive all'arrivo ;
- ❖ la novità è contenuta in un emendamento del **DL Sicurezza**, il cui testo della legge di conversione è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 dicembre 2018 e che, pertanto, anche per le **locazioni e le sublocazioni di durata inferiore ai 30 giorni** è ora necessario informare la Questura, pena, nel caso di mancata comunicazione, il pagamento delle sanzioni previste dall'articolo 17 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che prevedono l'arresto fino a tre mesi o una multa fino a 206 euro;
- ❖ la **segnalazione telematica alla Questura è obbligatoria entro le 24 ore dall'arrivo degli ospiti**,
- ❖ il proprietario è tenuto a comunicare alla Questura di competenza le generalità degli inquilini tramite l'apposito portale online del "Servizio Alloggiati" (per accedere al portale online del "Servizio Alloggiati" bisogna prima rivolgersi alla Questura competente per territorio e richiedere le credenziali di accesso);
- ❖ la mancata comunicazione è punibile con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro;

ORDINA

ai cittadini RESIDENTI in Santa Maria del Cedro PROPRIETARI di immobili e agli INTERMEDIARI IMMOBILIARI che locano immobili presenti sul territorio comunale, di comunicare anche al Comune, oltre che alla Questura, la locazione anche breve di unità abitative e l'identità degli inquilini al fine di un adeguato controllo **nel rispetto delle norme igienico comportamentali di contrasto alla diffusione del SARS Cov-2**, fissate dal Ministero della Salute e dalla Autorità Regionali all'indirizzo di posta elettronica : E-Mail – s.mariadelcedro@libero.it

ORDINA

Ai cittadini Non Residenti, proprietari di seconde case nel Comune di Santa Maria del Cedro, di comunicare le generalità delle persone che occupano gli immobili anche per "periodi brevi" e tanto anche in quanto vi è la prassi di ospitare terzi o concedere in locazione gli immobili di cui sono proprietari ,all'indirizzo di posta elettronica : E-Mail – s.mariadelcedro@libero.it

SI RICORDA CHE

- il contratto di locazione breve ha una durata massima di trenta giorni;
- l'immobile oggetto del contratto deve essere esclusivamente un immobile abitativo (categ. cat. da A1 a A11, escluso A10);
- le parti, ovvero il proprietario e l'inquilino, devono essere solo persone fisiche che stipulano il contratto al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa;
- nessuna registrazione è richiesta per la locazione breve;
- la registrazione del contratto è obbligatoria se la durata supera i 30 giorni.

La Polizia Locale è incaricata della vigilanza puntuale sul rispetto della presente ordinanza.

Ogni violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 nonché di tutte le altre sanzioni di legge;

La presente ordinanza viene affissa all'esterno dell'edificio comunale e pubblicata all'albo pretorio del Comune. Della stessa viene data ogni idonea diffusione mediante organi di stampa e affissione in luoghi pubblici o aperti al pubblico e su mezzi di informazione on-line.

Il Sindaco
Avv. Ugo Vetere